1ª SERIE SPECIALE

Anno 140° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 gennaio 1999** EDIZIONE STRAORDINARIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE E ORDINANZE DELLA CORTE

N. **447.** Sentenza 15-28 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abuso di ufficio - Limitazioni della punibilità - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 226 del 1983, 49 del 1985, 411 del 1995 e ordinanze 288 del 1996 e 355 del 1997) - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 323 come sostituito dall'art. 1, legge 16 luglio 1997, n. 234).

Cost., artt. 3, 79 e 97) ..... *Pag.* 7

N. **448.** Ordinanza 15-28 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Locazione - Sfratto per morosità - Convalida - Costituzione in udienza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 660, comma 5; legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).

Cost., artt. 3, 24 e 42) ..... » 13

N. **449.** Ordinanza 15-28 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale - Imposte di registro - Presunta eccessività - Questione prospettata in modo ancipite - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 art. 1, comma 2 della tariffa parte prima e della nota prima della medesima tariffa).

Cost., artt. 2, 3, 42, 47 e 53) ..... » 15

N. **450.** Sentenza 16-30 dicembre 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Minorenni - Concessione - Limitazioni dell'applicabilità - Inerzia legislativa con protrazione dell'estensione provvisoria, ai condannati minori, dell'ordinamento penitenziario generale - Riferimento alla giurisprudenza della corte in materia - Rigidità della disciplina con automatismi incompatibili con le specifiche esigenze dell'esecuzione minorile e con la finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*ter*, quarto comma, lett. *c)*] ..... *Pag.* 18

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **42.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 novembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

***Referendum* - Regione Veneto - Presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla regione Veneto di forme e condizioni di autonomia — Promozione, in merito a tale proposta, di *referendum* consultivo regionale - Violazione dei limiti posti dallo statuto regionale e dalla Costituzione in tema di indizione di *referendum* da parte dei consigli regionali - Incidenza sulla tutela delle autonomie locali e sul principio del decentramento amministrativo - Lesione dei principi concernenti il procedimento per la formazione delle leggi dello Stato e per la revisione della Costituzione - Riferimento alle decisioni della Corte nn. 256/1989 e 470/1992.**

(Legge regione Veneto 8 ottobre 1998, n. 62).

(Statuto regione Veneto, art. 47; Cost., artt. 1, 3, 5, 70, 71, 121, secondo comma, 123, e 138) ..... » 21

N. **43.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 novembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Cambio e valuta - Moneta - Regione Toscana - Norme per l'adeguamento regionale all'introduzione dell'euro - Contrasto con la legislazione nazionale disciplinante l'introduzione all'euro, di cui alla legge n. 433/1997 e al d.lgs. n. 213/1998 - Lamentata invasione della competenza statale in materia di politica monetaria.

(Legge regione Toscana 27 ottobre 1998, n. 62).

(Cost., art. 117) ..... » 24

N. **44.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 1998 (della provincia autonoma di Trento).

Imposte e tasse in genere - Istituzione di una addizionale comunale all'I.RP.E.F. - Disciplina transitoria - Prevista ripartizione, a cura del Ministero dell'interno dei proventi, fra i comuni, in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi - Conseguente sottrazione della quota di nove decimi spettante alla provincia autonoma di Trento sui tributi erariali, senza una contestuale attribuzione ai comuni della provincia stessa dei proventi dell'addizionale, o direttamente o tramite la gestione provinciale - Lesione della competenza spettante alla provincia in materia di finanza locale - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale.

(D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 2, comma 2).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 16, 75, lett. *g)*, 80, 81, titolo VI) ..... *Pag.* 25

N. **45.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 dicembre 1998 (della provincia autonoma di Trento).

Strade - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento, da emanarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti - Lesione della competenza legislativa e amministrativa provinciale in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale.

(Legge 23 ottobre 1998, n. 366, art. 7).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 17, 18 e 16, comma 1; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19) ..... » 29

N. **46.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 dicembre 1998 (della regione siciliana).

Imposte e tasse in genere - Contributo straordinario per l'Europa - Restituzione, a ciascun contribuente, di un importo pari al 60% di quello effettivamente trattenuto o versato - Disciplina - Prevista compensazione con altri tributi che debbano essere versati o trattenuti - Mancata, contestuale attribuzione alla regione siciliana di somme corrispondenti ai mancati introiti per tributi alla regione medesima spettanti - Conseguente decurtazione del gettito tributario regionale - Lesione dell'automonia finanziaria della regione siciliana - Violazione dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese.

(D.-L. 2 novembre 1998, n. 378, artt. 1 e 4)

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Cost., art. 81) ..... » 32

N. **47.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 dicembre 1998 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Sanità pubblica - Regione Liguria - Istituzione del dipartimento regione di genetica - Composizione - Attribuzione di compiti concernenti il promuovimento di studi e ricerche aventi carattere scientifico - Istituzione di un comitato etico per l'emanazione di pareri obbligatori, in ordine a progetti di ricerca biomedica, di sperimentazione clinica e terapeutica - Mancata quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa impugnata - Invasione della competenza riservata allo Stato in ordine all'attività di ricerca e di sperimentazione - Violazione dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese.

(Legge regione Liguria 17 novembre 1998, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett. *j)*, 5, 6 e 7).

(Cost., artt. 117 e 81, quarto comma) ..... » 35

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 447

Sentenza 15-28 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Reati in genere - Abuso di ufficio - Limitazioni della punibilità - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (vedi sentenze nn. 226 del 1983, 49 del 1985, 411 del 1995 e ordinanze 288 del 1996 e 355 del 1997) - Discrezionalità legislativa - Inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(C.P., art. 323 come sostituito dall'art. 1, legge 16 luglio 1997, n. 234).

Cost., artt. 3, 79 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 323 cod. pen. nel testo introdotto dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, promossi con ordinanze emesse il 7 agosto 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano, iscritta al n. 683 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997; il 5 gennaio 1998 dal tribunale di Firenze, iscritta al n. 365 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di costituzione di Bracciali Renzo nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Giovanni Flora per Bracciali Renzo e l'Avvocato dello Stato Paolo di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Con ordinanza emessa il 7 agosto 1997, pervenuta a questa Corte il 17 settembre 1997 (r.o. n. 683 del 1997), il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano ha sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 79 e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale).

Dopo avere accennato al caso concreto posto al suo esame, nel quale il pubblico ministero ha chiesto l'archiviazione per infondatezza della notizia di reato, e la parte offesa ha proposto opposizione, il giudice *a quo* che ritiene emergano «ipotesi di prepotenza del potere di fronte all'inerme cittadino», si pone il problema di come i fatti dovessero configurarsi in forza dell'art. 323 cod. pen. quale vigente all'epoca dei medesimi, e come debbano essere configurati alla luce del nuovo testo dell'art. 323.

Il remittente ricorda l'evoluzione legislativa che ha portato dapprima alla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione realizzata con la legge 26 aprile 1990, n. 86, e in questo ambito alla riformulazione della norma sull'abuso d'ufficio. In proposito, ritenendo infondati i dubbi di legittimità costituzionale che erano stati sollevati sul testo dell'art. 323 cod. pen. come recato dalla legge n. 86 del 1990, sostiene che sarebbe stato vano cercare di precisare meglio le condotte criminose costituenti abuso, e che lo Stato ha il dovere di punire penalmente le condotte di abuso più gravi tra le quali il «favoritismo»: del resto la figura del reato a condotta libera sarebbe ben nota al nostro codice penale.

Aggiunge il giudice *a quo* che dopo la riforma del 1990 il reato di abuso d'ufficio si era venuto configurando, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, in modo chiaro ed organico: elemento chiave del reato sarebbe stata la strumentalizzazione dell'ufficio in vista di un risultato ingiusto, con una indistricabile connessione tra l'elemento soggettivo e quello oggettivo del reato. Per aversi abuso non occorreva che si fosse in presenza di un atto illegittimo, e nemmeno necessariamente di un atto amministrativo, mentre l'«ingiustizia» doveva connotare il risultato dell'atto. Si richiedeva il dolo specifico consistente nel fine di avvantaggiare o di danneggiare altri: ma, osserva il remittente, in genere vi è una tale commistione tra elemento soggettivo ed elemento oggettivo che si finiva inevitabilmente per ravvisare il dolo in ogni caso in cui i rapporti fra funzionario e soggetto favorito o danneggiato rendono evidente il comportamento abusivo.

Questo sistema, che il remittente qualifica «coerente e razionale», sarebbe stato profondamente alterato dal nuovo testo dell'art. 323 recato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997, secondo il quale si ha abuso solo se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce in violazione di norme di legge o di regolamento o omette di astenersi nei casi prescritti, e solo se l'azione procura intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale allo stesso agente o ad altri o arreca ad altri un danno ingiusto.

In tal modo, ad avviso del remittente, si consentirebbe il favoritismo realizzato senza violazione di specifiche norme imperative, si lascerebbe impunita l'omessa astensione in presenza di un interesse di persone con le quali l'agente abbia un rapporto diverso da quello del prossimo congiunto, e si escluderebbe il reato in assenza di un vantaggio patrimoniale o di un danno effettivamente procurati e non solo perseguiti. Onde la norma legittimerebbe, oltre al favoritismo, anche la prepotenza burocratica, il potere esercitato senza il rispetto delle leggi.

Il nuovo testo dell'art. 323 contrasterebbe però, in primo luogo, con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto situazioni di eguale gravità, altrettanto socialmente riprovevoli, riceverebbero diverso trattamento sulla base dell'irrazionale criterio della sussistenza o meno di una violazione di legge, assicurandosi impunità alle condotte subdole e agli atti illeciti posti in essere per interposta persona con scambi di favori.

Contrasterebbe, ancora, con lo stesso art. 3, primo comma, in quanto la norma, che lascerebbe impuniti favoritismi e prepotenze, diverrebbe strumento di disuguaglianza fra i cittadini.

In terzo luogo, sarebbe violato l'art. 3, secondo comma, della Costituzione, perché il legislatore sarebbe «venuto meno al dovere di rimuovere gli ostacoli che si possono frapporre alla libertà ed eguaglianza dei cittadini».

In quarto luogo, la disposizione denunciata contrasterebbe con l'art. 79 della Costituzione, che prevede l'approvazione a maggioranza di due terzi delle leggi di amnistia e di indulto: di fronte alla difficoltà di ottenere una maggioranza qualificata, il Parlamento avrebbe fatto ricorso «all'*escamotage* dell'*abolitio criminis*», procedimento sulla cui legittimità sarebbe lecito sollevare qualche dubbio.

Infine sarebbe violato l'art. 97, primo comma, della Costituzione, in quanto il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione non potrebbero essere assicurati da una norma che consenta favoritismi e prepotenze dei funzionari e dei pubblici amministratori, e impedisca di indagare sugli ingiusti vantaggi che sarebbero il sintomo visibile più evidente della corruzione.

La questione sollevata sarebbe, ad avviso del remittente, rilevante in quanto, secondo la norma anteriore (di cui quindi il giudice *a quo* postula l'applicabilità in caso di accoglimento della questione), e secondo i principi affermatisi nel suo vigore, nella specie sussisterebbero sufficienti elementi di prova per disporre la fissazione dell'udienza di discussione per il rinvio degli atti al pubblico ministero e l'elevazione della imputazione a carico degli indagati; secondo la norma sopravvenuta, invece, il reato di abuso d'ufficio non sarebbe più configurabile, e dunque si dovrebbe accogliere la richiesta di archiviazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente osserva che il giudice *a quo* muove alla nuova formulazione dell'art. 323 critiche di ordine politico-criminale, ponendo in discussione scelte istituzionalmente rimesse alla discrezionalità del legislatore, salvo il caso di manifesta irragionevolezza. La limitazione dell'ambito della fattispecie dell'abuso ai casi di violazione di norme costituirebbe una tipica scelta discrezionale, per nulla irragionevole, e risponderebbe alla logica di una migliore definizione dei confini dell'illecito penale, escludendo le condotte meno significative sul piano oggettivo e, dall'altro lato, quelle la cui identificazione postulerebbe un sindacato del giudice sui «motivi» dell'azione amministrativa, e in particolare gli atti viziati da eccesso di potere.

Le censure fondate sugli articoli 79 e 97 della Costituzione sarebbero poi del tutto inconsistenti: la prima, perché il profilo di illegittimità ipotizzato inficerebbe, se fosse realmente sussistente, ogni norma che rechi una parziale o totale *abolitio criminis*; la seconda, perché i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità non comportano che qualunque condotta con essi contrastante debba essere colpita con sanzioni penali, ben potendo il legislatore ritenere sufficienti sanzioni di altra natura.

3. — Con ordinanza emessa il 5 gennaio 1998, pervenuta a questa Corte l'11 maggio 1998 (r.o. n. 365 del 1998), il tribunale di Firenze ha a sua volta sollevato d'ufficio questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 323 cod. pen. così come modificato dall'art. 1 della legge n. 234 del 1997.

Osserva il tribunale di essere chiamato, a seguito di istanza dell'imputato, a valutare se il fatto a questi addebitato non sia più previsto dalla legge come reato a seguito della modifica del testo dell'art. 323 cod. pen., e cioè se l'imputazione ascritta contenga la descrizione di fatti che integrino gli elementi strutturali indicati nel vigente art. 323 o in altre norme penali.

Il remittente considera che con l'art. 1 della legge n. 234 del 1997 il reato di abuso d'ufficio è stato trasformato da reato di pura condotta in reato di evento, richiedendosi il conseguimento del vantaggio ingiusto; si è richiesto che il vantaggio sia di natura patrimoniale; si sono individuate le condotte costituenti l'abuso in quelle che violino norme legislative o regolamentari ovvero nella mancata astensione nei casi prescritti; si è qualificato il dolo con l'avverbio «intenzionalmente», che sembra escludere la rilevanza del dolo diretto, richiedendosi la sussistenza del solo dolo c.d. intenzionale.

Secondo il remittente, pertanto, la condotta consistente nel porre in essere un atto «formalmente legittimo», ma «accompagnato e determinato da accordi con terzi in contrasto con la normativa vigente in materia di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione», non sarebbe più sanzionata penalmente, benché essa «violi in sostanza tutte le norme in materia di scelta del contraente, solo all'apparenza osservate»: onde, applicando la norma vigente, l'imputato dovrebbe essere prosciolto.

Tuttavia il tribunale ritiene che la suddetta «lettura interpretativa della norma», che escluderebbe «dall'area di rilevanza penale i comportamenti soltanto all'apparenza osservanti le norme amministrative, ma in realtà elusivi o in contrasto con le norme medesime», la esporrebbe al sospetto di illegittimità costituzionale, per contrasto,

da un lato, con l'art. 3 della Costituzione, in quanto, a differenza delle condotte di violazione palese di norme, condotte elusive o in frode alla legge, di natura ben più grave e maggiormente pericolose per gli interessi tutelati dalla norma penale, sarebbero esenti da pena, dandosi con ciò una diversa disciplina a situazioni analoghe, non solo ingiustificata, ma in contrasto con l'art. 97 della Costituzione; dall'altro lato vi sarebbe anche violazione diretta di detto art. 97, in quanto il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione non sarebbero assicurati da una norma che escluda dalla sanzione «comportamenti frodatori, attuati soltanto nell'apparente osservanza delle norme amministrative».

4. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e riportandosi alle argomentazioni dell'atto di intervento depositato nel giudizio instaurato con l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano, di cui sopra, al n. 2.

5. — Si è costituito nel giudizio l'imputato nel giudizio *a quo* chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.

Nella memoria depositata in vista dell'udienza, la parte privata sostiene che la questione sarebbe inammissibile, anzitutto, in quanto il remittente chiederebbe in sostanza alla Corte di formulare un giudizio di merito sulle scelte del legislatore penale, e una pronuncia il cui risultato finale dovrebbe essere quello di assoggettare a sanzione penale condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle che il legislatore del 1997 ha ritenuto di dover incriminare: una sentenza, dunque, che, sostituendosi al legislatore, crei una nuova fattispecie penale in luogo di quella ritenuta incostituzionale.

Un secondo profilo di inammissibilità deriverebbe dal fatto che, anche volendo ritenere che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa, nella sostanza, far rivivere la precedente norma, si perverrebbe in tal modo a rendere incriminabili condotte che il Parlamento non ha ritenuto tali, rendendo una pronuncia *in malam partem* con efficacia «reincriminatrice», in violazione dell'intima essenza del principio di riserva di legge in materia di reati e di pene di cui all'art. 25 della Costituzione. Invasioni della sfera di competenza legislativa potrebbero ammettersi, in base al controllo di ragionevolezza, solo quando si risolvano in pronunce *in bonam partem* criterio questo cui la Corte costituzionale si sarebbe sempre attenuta, ribadendolo anche nella sentenza n. 329 del 1997.

Tale conclusione sarebbe rafforzata dalla considerazione che la Costituzione, a parte la prescrizione del penultimo comma dell'art. 13 che impone di punire ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà, non contiene alcuna norma da cui possa desumersi l'obbligo del legislatore di tutelare un bene giuridico mediante la minaccia di sanzione penale. Anzi, dalla Costituzione emergerebbero indicazioni nel senso della scelta della sanzione penale come *extrema ratio*. Il principio di tassatività, desumibile dagli artt. 25 e 13 della Costituzione, esigerebbe che la tutela penale riguardi tipi di condotte ben delimitati, non estensibili per analogia: tipi, nella specie, scelti dal legislatore.

La questione, ad avviso della parte, è comunque infondata. La scelta legislativa del 1997, lungi dall'essere irragionevole o arbitraria, avrebbe perseguito apprezzabili scopi di tutela: in primo luogo, il legislatore avrebbe cercato di rendere la figura dell'abuso d'ufficio più conforme al principio di tassatività e determinatezza della fattispecie penale, procedendo ad una delimitazione della condotta penalmente rilevante. In secondo luogo, sarebbe stata individuata come punibile la sola violazione di norme di legge o di regolamento al fine di eliminare qualsiasi interferenza del potere giudiziario nell'attività di esclusiva competenza della pubblica amministrazione. La riprova che si è trattato di una scelta meditata e ragionevole sarebbe data dal dibattito parlamentare che condusse ad escludere dal contesto della nuova previsione l'eccesso di potere: lo scopo perseguito sarebbe stato quello di delimitare il confine tra l'indagine sul comportamento criminoso e il sindacato sul merito amministrativo e politico delle scelte, proprio per tutelare il valore costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione.

Un ulteriore profilo di ragionevolezza della scelta emergerebbe dallo scopo perseguito di riservare la sanzione penale, come *extrema ratio* ai fatti più gravi, quali gli abusi connotati da violazioni legislative e regolamentari, nell'ambito di una giustificata graduazione degli interventi repressivi.

Considerato in diritto

1. — I giudizi, aventi il medesimo oggetto, vanno riuniti per essere decisi con unica pronunzia.

2. — La questione sollevata riguarda il nuovo testo dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), quale risulta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale). Tale nuovo testo, limitando la punibilità alle condotte di abuso commesse in violazione di norme di legge o di regolamento o in violazione di obblighi di astensione, che procurino intenzionalmente ingiusti vantaggi patrimoniali all'agente o a terzi, ovvero rechino intenzionalmente ingiusto danno ad altri, lascerebbe sguarnite di sanzione penale condotte altrettanto o più gravemente riprovevoli dal punto di vista sociale, e lesive dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. In tal modo si realizzerebbero una disparità di trattamento di situazioni analoghe, sulla base di elementi distintivi irrazionali, ed una disuguaglianza fra i cittadini, con violazione dell'art. 3, primo comma, nonché — secondo il giudice di Bolzano — dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione; e sarebbe violato altresì l'art. 97 della Costituzione.

Ad avviso del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano, inoltre, sarebbe violato l'art. 79 della Costituzione, in quanto il legislatore avrebbe, in sostanza, realizzato un'amnistia mascherata, senza i presupposti di ordine procedimentale richiesti dalla norma costituzionale.

3. — La questione, sotto i profili dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione, è inammissibile.

Le censure mosse dai remittenti sono volte a lamentare che il legislatore, nel ridefinire la fattispecie dell'abuso d'ufficio, lo abbia fatto in senso restrittivo, escludendo dalla medesima condotte che, a loro giudizio, avrebbero invece richiesto di essere, parimenti, sanzionate penalmente. Gli stessi remittenti non indicano l'esistenza di una norma costituzionale suscettibile di costituire essa stessa la base legale dell'incriminazione di tali condotte, e che possa dunque ritenersi direttamente violata dalla scelta del legislatore. Si limitano, da un lato, a lamentare una mera differenza di trattamento, che sarebbe di per sé ingiustificata, fra le condotte rese non più punibili e quelle per le quali permane invece la punibilità (senza prospettare una ipotetica discriminazione fra i cittadini operata sulla base di fattori vietati dall'art. 3, primo comma, della Costituzione); dall'altro lato, a sostenere che i principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione non sarebbero adeguatamente tutelati a causa della esclusione di taluni tipi di condotte dalla fattispecie di reato.

Ma nessuna di queste prospettazioni può valere a fondare una questione di legittimità costituzionale relativamente ad una norma incriminatrice, che si assuma troppo restrittiva nella individuazione delle condotte punite, in vista di una pronuncia di questa Corte che ne estenda la portata.

È principio essenziale in campo penale, e garanzia fondamentale per la persona, che non si possa addebitare a titolo di reato alcuna condotta diversa ed ulteriore rispetto a quelle in tal senso esplicitamente qualificate da una legge in vigore al momento della commissione del fatto (art. 25, secondo comma, della Costituzione). Solo il legislatore, dunque, può, nel rispetto dei principi della Costituzione, individuare i beni da tutelare mediante la sanzione penale, e le condotte, lesive di tali beni, da assoggettare a pena, nonché stabilire qualità e quantità delle relative pene edittali. È il principio *nullum crimen, nulla poena sine lege*, a cui si riconducono sia la riserva di legge vigente in materia penale, sia il principio di determinatezza delle fattispecie penali (non potendosi lasciare che la individuazione della condotta incriminata dipenda da valutazioni discrezionali del giudice, e quindi non sia prevedibile da parte del destinatario della legge penale: cfr. sentenza n. 364 del 1988), sia il divieto di applicazione analogica delle norme incriminatrici. Al di fuori dei confini delle fattispecie di reato, come definiti dalla legge, riprende vigore il generale divieto di incriminazione, anche là dove siano configurabili altre ipotesi di illecito e di responsabilità non sanzionate penalmente.

Discende da ciò — secondo quanto costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, sentenze n. 226 del 1983, n. 49 del 1985, n. 411 del 1995; ordinanze n. 288 del 1996, n. 355 del 1997) — che l'eventuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente determinate condotte, in ipotesi socialmente riprovevoli o dannose, o anche illecite sotto altro profilo, ovvero di avere troppo restrittivamente definito le fattispecie incriminatrici, lasciandone fuori condotte siffatte, non può, in linea di principio, tradursi in una censura di legittimità costituzionale della legge, e tanto meno in una richiesta di «addizione» alla medesima mediante una pronuncia di questa Corte.

Né vale invocare, in contrario, l'ipotetico pregiudizio che potrebbe discendere a beni costituzionalmente tutelati, quali, nella specie, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione (peraltro evocati dall'art. 97 della Costituzione in relazione alla organizzazione dei pubblici uffici). Le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono infatti nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni (cfr. sentenza n. 317 del 1996); ché anzi l'incriminazione costituisce una *extrema ratio* (cfr. sentenze n. 487 del 1989, n. 282 del 1990, n. 317 del 1996), cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento, lo ritenga necessario per l'assenza o la insufficienza o la inadeguatezza di altri mezzi di tutela.

Per gli stessi motivi, non può, in linea di principio, tradursi in una questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice il rilievo che altre condotte, diverse da quelle individuate come fatti di reato dal legislatore, avrebbero dovuto essere a loro volta incriminate per ragioni di parità di trattamento di situazioni omogenee, o in nome di esigenze di ragionevolezza o di armonia dell'ordinamento. La mancanza della base legale — costituzionalmente necessaria — dell'incriminazione, cioè della scelta legislativa di considerare certe condotte come penalmente perseguibili, preclude radicalmente la possibilità di prospettare una estensione ad esse delle fattispecie incriminatrici attraverso una pronuncia di illegittimità costituzionale.

4. — La questione è invece manifestamente infondata sotto il profilo — prospettato dal solo giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano — della asserita violazione dell'art. 79 della Costituzione, perché il legislatore avrebbe mascherato sotto le spoglie di una parziale *abolitio criminis* una sostanziale amnistia, non deliberata secondo le regole costituzionali.

L'art. 1 della legge n. 234 del 1997 ha ridefinito in senso più restrittivo la fattispecie dell'abuso d'ufficio, tenendo anche conto dei dubbi di insufficiente determinatezza che venivano sollevati sulla fattispecie descritta nel testo previgente: e lo ha fatto in via stabile, non già in vista di una eccezionale cancellazione di reati già commessi in un determinato periodo di tempo. Siffatta scelta non ha nulla a che fare con una amnistia, mascherata o meno: onde non vi è luogo per lamentare una violazione dell'art. 79 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) *dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234 (Modifica dell'art. 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio, e degli artt. 289, 416, 555 del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano e dal tribunale di Firenze con le ordinanze in epigrafe;*

b) *dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del codice penale (Abuso d'ufficio), come sostituito dall'art. 1 della predetta legge n. 234 del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 79 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1423

N. 448

Ordinanza 15-28 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Locazione - Sfratto per morosità - Convalida - Costituzione in udienza - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., art. 660, comma 5; legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 5).

Cost., artt. 3, 24 e 42).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile e dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997 dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, nel procedimento civile vertente tra Orazio D'Angelo e Carmela Cardillo, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità, nel quale il conduttore comparendo all'udienza aveva proposto opposizione sostenendo di aver pagato il canone dopo la notificazione dell'intimazione per un ritardo dovuto ad una assenza determinata da ragioni di salute, il pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile (come modificato dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, di conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile), che, nel procedimento per convalida di sfratto, prevede che le parti si costituiscono in giudizio depositando in cancelleria l'intimazione con la relazione di notificazione o la comparsa di risposta, oppure presentando tali atti al giudice in udienza. Questa disposizione, che, derogando ai termini di costituzione previsti per l'ordinario processo di cognizione senza che, ad avviso del rimettente, vi siano ragioni di urgenza, consente la costituzione delle parti in udienza, violerebbe il diritto di difendersi in giudizio (art. 24 della Costituzione), rendendone più difficoltoso l'esercizio;

b) dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede che nelle locazioni ad uso di abitazione il mancato pagamento del canone, decorsi venti giorni dalla scadenza, costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, così derogando alla regola generale prevista dall'art. 1455 del codice civile, che consente di valutare, ai fini della risoluzione del contratto, l'importanza dell'inadempimento avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Ne deriverebbe sia il contrasto con la funzione sociale che la proprietà deve assolvere (art. 42 della Costituzione), sia la violazione del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), giacché il ritardo di oltre venti giorni nel pagamento del canone costituirebbe inadempimento che determina la risoluzione del contratto solo per le locazioni abitative, mentre per quelle non abitative dovrebbe essere valutata la gravità dell'inadempimento, anche se in entrambi i casi sarebbe possibile, in base all'art. 55 della legge n. 392 del 1978, sanare la morosità con il pagamento di quanto dovuto alla prima udienza;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che, quanto alla prima questione, la norma che consente alle parti, nello speciale procedimento di convalida dello sfratto, di costituirsi anche in udienza (art. 660, quinto comma, cod. proc. civ.), non viola il diritto di difendersi in giudizio, giacché il contenuto della domanda ed i termini in cui essa è proposta dal locatore sono già conosciuti dalla parte intimata con la citazione che gli è stata notificata (art. 660, primo e terzo comma, e art. 663, primo comma, cod. proc. civ.) ed il termine di comparizione consente l'esercizio della difesa;

che, inoltre, rientra nella discrezionalità del legislatore l'articolazione del processo, sempre con il limite della non irrazionalità della disciplina (sentenza n. 94 del 1996; ordinanza n. 305 del 1998); limite non valicato nell'ipotesi in esame, considerando anche la particolare disciplina del procedimento per convalida di sfratto, che attribuisce all'intimato la facoltà di comparire personalmente in udienza per opporsi alla convalida (art. 660, sesto comma, cod. proc. civ.), e che in tale procedimento non sono previste preclusioni o decadenze, le quali si verificano solo nell'eventuale giudizio di cognizione che segue in caso di opposizione (art. 667 cod. proc. civ.);

che la seconda questione di legittimità costituzionale — relativa all'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui prevede che il ritardo nel pagamento del canone (trascorsi venti giorni dalla scadenza) costituisce motivo di risoluzione del contratto di locazione, senza che debba essere ulteriormente provata la gravità dell'inadempimento (come altrimenti richiederebbe l'art. 1455 cod. civ.) — investe una regola operante per le locazioni di immobili urbani ad uso abitativo in connessione con l'art. 55 della stessa legge che, proprio con un riferimento esplicito all'art. 5 ed all'inadempimento del conduttore, consente a quest'ultimo di sanare la morosità in udienza o nel termine che il giudice gli assegna in caso di comprovate condizioni di difficoltà, con l'effetto che il pagamento esclude la risoluzione del contratto. Sicché il sistema, per un verso, non attribuisce una ingiustificata posizione di vantaggio al locatore, ma consente, anzi, al conduttore di adempiere (in deroga all'art. 1453, terzo comma, cod. civ.) la propria obbligazione anche quando in ragione del ritardo sia stata chiesta, con l'intimazione dello sfratto, la risoluzione. Inoltre — se pure si ritenga che la facoltà del conduttore di sanare la mora in giudizio non si riferisca esclusivamente alle locazioni di immobili urbani ad uso di abitazione, in ragione sia del richiamo testuale che l'art. 55 della legge n. 392 del 1978 opera all'art. 5 della stessa legge, che disciplina appunto l'inadempimento del conduttore in tale tipo di locazione, sia del riferimento al quadriennio che caratterizza la durata legale di queste — comunque, ai fini della verifica di una eventuale disparità di trattamento, la comparazione non può essere effettuata prendendo in considerazione solo uno degli elementi che differenziano le regole delle locazioni ad uso di abitazione da quelle delle locazioni ad uso diverso, tanto più che per queste ultime la valutazione della gravità dell'inadempimento in base alla disciplina comune dei contratti (art. 1455 cod. civ.) può essere rimessa all'autonomia contrattuale (art. 1456 cod. civ.), che solo per le locazioni diverse da quelle abitative, non applicandosi direttamente l'art. 5 della legge n. 392 del 1978, può disporre clausole risolutive espresse con termini più gravosi per il conduttore di quelli delineati da quest'ultima legge;

che, pertanto, non avendo con evidenza fondamento le censure mosse dal rimettente, entrambe le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza:

a) *della questione di legittimità costituzionale dell'art. 660, quinto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal pretore di Catania, sezione distaccata di Acireale, con la stessa ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1424

N. **449**

Ordinanza 15-28 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale - Imposte di registro - Presunta eccessività - Questione prospettata in modo ancipide - Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

(D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 art. 1, comma 2 della tariffa parte prima e della nota prima della medesima tariffa).

Cost., artt. 2, 3, 42, 47 e 53).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 febbraio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Parma, sul ricorso proposto da Francesco Ghinizzini contro l'Ufficio del Registro di Fidenza, iscritta al n. 662 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso dall'acquirente di un fondo agricolo — che aveva pagato l'imposta di registro con l'aliquota ridotta prevista per gli imprenditori agricoli a titolo principale ed al quale era stata successivamente liquidata l'imposta con l'aliquota ordinaria non essendo stata prodotta, entro la scadenza del termine di tre anni dall'atto di acquisto, la certificazione comprovante la qualifica che dava titolo al beneficio — la Commissione tributaria provinciale di Parma, con ordinanza emessa il 10 febbraio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, e della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui stabilisce nella misura del 15% l'imposta di registro sugli atti di trasferimento dei terreni agricoli, o quanto meno nella parte in cui non consente che, per ottenere l'applicazione dell'aliquota ridotta, possa essere prodotta un'attestazione provvisoria della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale dalla quale risulti che sono in corso accertamenti per il rilascio del certificato, ovvero che venga sospeso il termine in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato:

che l'art. 1 della tariffa allegata al testo unico n. 131 del 1986 indica gli atti sottoposti a registrazione in termini fissi e prevede, per quelli traslativi a titolo oneroso che hanno ad oggetto terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale, l'aliquota del 15%, mentre per i medesimi atti stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale la nota I) prevede, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta dell'8%, che l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti per essere considerato imprenditore agricolo a titolo principale in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che stabilisce i requisiti stessi e le modalità del loro accertamento. Lo stesso beneficio è esteso agli acquirenti che dichiarino, nell'atto di trasferimento, di voler conseguire la medesima qualifica e producano la stessa certificazione entro il termine di tre anni, scaduto il quale, senza che sia stata prodotta la documentazione prescritta, l'ufficio del registro provvede al recupero della differenza d'imposta;

che il giudice rimettente prospetta in particolare la violazione: *a)* degli artt. 42 e 47 della Costituzione, che tutelano la proprietà privata ed il risparmio, giacché l'aliquota del 15%, commisurata al valore del bene ed applicata ad ogni atto traslativo, sarebbe tanto elevata da produrre nel giro di pochi passaggi l'effetto di espropriare l'intero valore del cespite immobiliare; *b)* dell'art. 53 della Costituzione, giacché la misura dell'imposta di registro sui terreni agricoli sarebbe stata triplicata nel 1986 in modo arbitrario ed irrazionale, senza che fosse dimostrabile un corrispondente aumento della capacità contributiva degli acquirenti; *c)* dell'art. 3 della Costituzione, in quanto l'aliquota del 15% discriminerebbe chi investe i propri risparmi in terreni agricoli, rispetto a chi li investe in altri beni esenti da imposta di registro o soggetti ad imposta in misura meno gravosa;

che lo stesso giudice denuncia, inoltre, la disparità di trattamento tra gli imprenditori agricoli a titolo principale che riescono ad ottenere entro tre anni la certificazione richiesta, rispetto a quelli che non la ottengono senza loro colpa; prospetta, quindi, la illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, prefigurando che si debba ammettere la produzione di una attestazione provvisoria, ovvero che si debba sospendere il termine in caso di ritardo imputabile agli organi preposti alla formazione del certificato;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

Considerato che l'ordinanza di rimessione prospetta sostanzialmente due questioni di legittimità costituzionale: *a)* la prima investe l'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che stabilisce nel 15% la misura, denunciata come eccessiva, dell'imposta di registro cui sono sottoposti gli atti di trasferimento dei terreni agricoli a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale; *b)* la seconda questione investe la nota I) della medesima tariffa, che indica le condizioni per l'applicazione del beneficio dell'aliquota ridotta all'8%, previsto per gli imprenditori agricoli a titolo principale, a coloro che dichiarino di voler conseguire la qualifica e producano entro il termine di tre anni la certificazione relativa al possesso dei requisiti;

che la prima questione riguarda l'individuazione delle situazioni significative della capacità contributiva e l'entità dell'onere tributario, entrambi rimessi alla discrezionalità del legislatore, da esercitare con il limite della non arbitrarietà o irrazionalità (sentenze n. 111 del 1997 e n. 167 del 1991, ordinanza n. 352 del 1995); limite che non appare superato nel considerare indice di capacità contributiva l'acquisto di terreni agricoli, ponendo l'imposta a carico di ciascun successivo acquirente, con una aliquota raccordata ai criteri di valutazione dei beni iscritti in catasto tale da avere una contenuta incidenza sul valore del bene;

che pertanto è priva di fondamento la denunciata violazione degli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione;

che la seconda questione, concernente la prevista decadenza dal beneficio del pagamento dell'imposta con aliquota ridotta, è proposta in forma alternativa, giacché l'ordinanza di rimessione chiede che sia esclusa la scadenza del termine previsto per la produzione della documentazione che certifica la sussistenza dei requisiti richiesti perché l'acquirente del terreno agricolo sia considerato imprenditore agricolo a titolo principale, mediante la presentazione di un'attestazione provvisoria e, ad un tempo, denuncia l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede la sospensione del termine triennale in caso di ritardi imputabili ad organi preposti alla formazione del certificato;

che, pertanto, la questione, essendo prospettata in modo ancipite, è manifestamente inammissibile (ordinanze n. 378, n. 373, n. 187, n. 146 e n. 39 del 1998, n. 222 e n. 73 del 1995).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della nota I) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sollevata, in riferimento agli stessi parametri, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1425

N. 450

Sentenza 16-30 dicembre 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Minorenni - Concessione - Limitazioni dell'applicabilità - Inerzia legislativa con protrazione dell'estensione provvisoria, ai condannati minori, dell'ordinamento penitenziario generale - Riferimento alla giurisprudenza della corte in materia - Rigidità della disciplina con automatismi incompatibili con le specifiche esigenze dell'esecuzione minorile e con la finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale.

[Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-*ter*, comma 4, lett. *c)*].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-*ter* comma 4, lettera *c* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1998 dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1998.

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Chiamato a decidere su di un'istanza di permesso premio di un detenuto, minorenne all'epoca del fatto, condannato a quindici anni di reclusione per rapina pluriaggravata, detenzione di armi ed omicidio volontario, il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con ordinanza emessa il 26 marzo 1998, pervenuta a questa Corte il 27 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 31, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 30-*ter,* comma 4, lettera *c)* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai minorenni.

Il remittente premette che, in relazione alla concreta situazione del condannato, avrebbe concesso il permesso richiesto se non glielo avesse impedito l'art. 30-*ter* comma 4, lettera *c)* dell'ordinamento penitenziario, che condiziona, nei riguardi dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* dello stesso ordinamento, la concessione di permessi premio all'avvenuta espiazione di almeno metà della pena e comunque di non oltre dieci anni.

Affermata la rilevanza della questione, dalla cui soluzione dipende la possibilità per il richiedente di fruire del permesso, e richiamata la sentenza di questa Corte n. 227 del 1995 per quanto riguarda la legittimazione del

Magistrato di sorveglianza a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di decisione sulla istanza di permesso premio, il remittente osserva che l'applicazione della disposizione denunciata anche ai detenuti di età minore è conseguente all'inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina specifica per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minori, onde continua ad estendersi ai minorenni, in forza dell'art. 79 della legge n. 354 del 1975, la disciplina prevista dall'ordinamento penitenziario generale.

Il giudice *a quo* richiama poi la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'assoluta parificazione tra minorenni e adulti, in materia di ordinamento penitenziario, contrasta con l'esigenza di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne; ed afferma che anche l'art. 30-*ter* comma 4, lettera *c)*, della legge n. 354 del 1975 contrasta con detta esigenza. Infatti esso impedirebbe al giudice qualsiasi valutazione della condotta del minore e, quindi, ogni previsione individualizzata riguardo alla capacità di risocializzazione della pena, in concreto.

L'impossibilità di fruire di permessi premio per un periodo, come nella specie, eccessivamente lungo precluderebbe al minore uno strumento indispensabile per la cura di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Lo stesso legislatore osserva il remittente ha previsto, a favore dei minorenni, disposizioni specifiche dirette a raggiungere le finalità rieducative particolari e tipiche dell'esecuzione penale minorile.

Da ultimo il giudice *a quo* osserva che il venir meno della preclusione automatica, oggi prevista, non escluderebbe che il giudice possa valutare la richiesta di concessione del permesso alla luce del presupposto di carattere generale della regolarità della condotta del detenuto.

2. — Non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe il comma 4, lettera *c)* dell'art. 30-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), a cui tenore la concessione di permessi premio ai condannati per i delitti previsti dall'art. 4-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario è preclusa prima che essi abbiano scontato almeno la metà della pena, con un massimo di dieci anni: laddove lo stesso comma 4, alle lettere *a)* e *b)* consente detta concessione, in generale, nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione fino a tre anni, ovvero, nei confronti dei condannati a pene superiori, dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena.

Il dubbio di costituzionalità riguarda tale norma nella sola parte in cui si applica ai minorenni. Esso si fonda sul richiamo al principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) e al principio di protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 31, secondo comma, della Costituzione), che sarebbero violati dall'applicazione indiscriminata della norma ai condannati minori come ai condannati adulti, in contrasto con la necessità di una disciplina che consenta al giudice una valutazione individualizzata, al di fuori di rigidi automatismi, riguardo alla idoneità della misura rispetto alle esigenze di recupero sociale del minore.

2. — La questione è fondata.

Nella perdurante inerzia del legislatore, che non ha ancora dettato una disciplina differenziata dell'esecuzione penale minorile, così protraendo nel tempo l'estensione provvisoria ai condannati minori dell'ordinamento penitenziario generale, sancita dall'art. 79 della legge n. 354 del 1975, questa Corte ha censurato più volte norme di tale ordinamento, o altre norme, che stabilivano preclusioni rigide ed automatiche alla concessione di misure premiali, o alternative alla detenzione, o di altri benefici, in quanto, applicandosi ai minori, impedivano quelle valutazioni flessibili ed individualizzate sulla idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché l'esecuzione della pena e in genere la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore (cfr. sentenze n. 46 del 1978, n. 125 del 1992).

Così la Corte ha escluso, in via interpretativa, che potesse applicarsi ai minori una norma che vietava la concessione della libertà provvisoria (sentenza n. 46 del 1978); ha censurato una norma che precludeva l'applicazione dell'istituto della messa alla prova, nell'ambito del processo minorile, quando l'imputato avesse chiesto il giudizio abbreviato (sentenza n. 125 del 1995); ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nei soli riguardi dei condannati minorenni, del divieto di disporre misure alternative alla detenzione per l'esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva (sentenza n. 109 del 1997); ha giudicato parimenti illegittima, ancora una volta

nei soli riguardi dei condannati minorenni, la norma dell'art. 30-*ter* comma 5, dell'ordinamento penitenziario, che vieta la concessione di permessi premio nei due anni successivi alla commissione, durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà, di un delitto doloso (sentenza n. 403 del 1997); ha, da ultimo, escluso la legittimità costituzionale della estensione agli imputati minorenni delle condizioni soggettive che precludono l'adozione di pene sostitutive (sentenza n. 16 del 1998).

3. — La stessa *ratio decidendi* non può non valere nei riguardi della presente questione. La norma impugnata è stata dettata dall'art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, in via di successiva modifica dell'art. 30-*ter* (a sua volta inserito nell'ordinamento penitenziario dall'art. 9 della legge n. 663 del 1986), che ha introdotto l'istituto del permesso premio, al quale questa Corte ha riconosciuto natura di misura premiale di incentivo alla collaborazione del detenuto con l'istituzione carceraria, e di strumento cruciale di rieducazione (sentenze n. 227 e n. 504 del 1995, n. 235 del 1996, n. 296 del 1997; e cfr. già la sentenza n. 188 del 1990).

La rigida preclusione alla concessione di permessi premio, prima dell'espiazione di metà della pena, nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, introdotta nel quadro di un più generale e drastico inasprimento delle condizioni per la concessione a tali condannati dei benefici carcerari, è stata dettata dal legislatore in modo indiscriminato, senza riguardo, ancora una volta, alle specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile. Essa viene a contrastare con tali esigenze, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto — il permesso premio — inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di «coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro» (art. 30-*ter* comma 1, dell'ordinamento penitenziario): strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella società, e dunque quella finalità rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile (cfr. sentenze n. 168 del 1994, n. 109 e n. 403 del 1997). Tanto più che, trattandosi di condannati per gravi delitti, e dunque a pene di non breve durata, tale preclusione viene ad irrigidire per lunghi periodi il regime di esecuzione della pena.

È d'altronde evidente che sopprimere la preclusione in esame nei confronti dei condannati per delitti commessi in età minore non significa per ciò stesso mettere in pericolo gli interessi generali, relativi al contrasto della criminalità, che hanno spinto il legislatore ad introdurre siffatta disciplina. Infatti la concessione dei permessi premio resta pur sempre condizionata, oltre che agli altri requisiti, non solo alla «regolare condotta» dei detenuti, ma anche alla circostanza che essi non risultino socialmente pericolosi (art. 30-*ter* comma 1), e che non vi siano elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata od eversiva (art. 4-*bis* comma 1, dello stesso ordinamento penitenziario): resta dunque affidata al prudente apprezzamento di tali condizioni da parte del magistrato di sorveglianza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*ter*, comma 4, lettera* c) *della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C1426

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 42

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 5 novembre 1998
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

***Referendum* - Regione Veneto - Presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla regione Veneto di forme e condizioni di autonomia - Promozione, in merito a tale proposta, di *referendum* consultivo regionale - Violazione dei limiti posti dallo statuto regionale e dalla Costituzione in tema di indizione di *referendum* da parte dei consigli regionali - Incidenza sulla tutela delle autonomie locali e sul principio del decentramento amministrativo - Lesione dei principi concernenti il procedimento per la formazione delle leggi dello Stato e per la revisione della Costituzione - Riferimento alle decisioni della Corte nn. 256/1989 e 470/1992.**

(Legge regione Veneto 8 ottobre 1998, n. 62).

(Statuto regione Veneto, art. 47; Cost., artt. 1, 3, 5, 70, 71, 121, secondo comma, 123, e 138).

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei confronti della regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica;

Avverso la delibera legislativa riapprovata dal Consiglio regionale l'8 ottobre 1998 comunicata al Commissario del Governo il 13 ottobre 1998 relativa a «*referendum* consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia».

FATTO

Con la deliberazione legislativa in epigrafe il Consiglio regionale del Veneto ha ritenuto di riapprovare la legge regionale già deliberata il 23 aprile 1998, nonostante il rinvio a nuovo esame allora disposto dal Governo della Repubblica.

La legge regionale di cui trattasi è stata riapprovata, nel medesimo testo, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale (trentaquattro voti favorevoli su sessantacinque consiglieri assegnati).

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, i presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 127, ultimo comma, della Costituzione, per la proposizione della questione di legittimità davanti all'ecc.ma Corte costituzionale: non soltanto, però, i presupposti formali ma anche quelli sostanziali;

DIRITTO

La delibera impugnata appare in contrasto con gli artt. 1, 3, 5, 70, 71, 121, 123, 138 Cost. nonché con l'art. 47 dello statuto della regione Veneto.

La deliberazione legislativa ora riapprovata non costituisce certo una novità, perché il Consiglio regionale del Veneto, nella seduta del 20 dicembre 1991 ebbe già ad approvare un testo di legge, in parte analogo, relativo a «*Referendum* consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge statale per la modifica di disposizioni costituzionali concernenti l'ordinamento delle regioni»: testo di legge che, rinviato dal Governo a nuovo esame del Consiglio regionale, a seguito della riapprovazione del medesimo testo venne poi impugnato dinanzi alla Corte costituzionale che, con sentenza 10-24 novembre 1992 (cfr. *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 50 del 2 dicembre 1992), dichiarò l'illegittimità costituzionale della sopra richiamata deliberazione consiliare.

I motivi per i quali il ricorso presentato dal Governo venne accolto dalla Corte costituzionale vanno ricondotti alla violazione dell'art. 121, secondo comma, e dell'art. 138 della Costituzione repubblicana.

La Corte costituzionale, riprendendo anche i precedenti orientamenti già manifestati (cfr. sentenza 256 del 1989), affermò che il Consiglio regionale ha la facoltà, ai sensi dell'art. 121, secondo comma, Cost., di presentare proposte di legge alle Camere, ma non può, attraverso la previsione di un *referendum* consultivo della popolazione

residente, esercitare la sua influenza di indirizzo e di orientamento, anche nei confronti delle successive fasi del procedimento di formazione della legge statale, fino a condizionare scelte discrezionali affidate all'esclusiva competenza degli organi centrali dello Stato, poiché finirebbe in tal modo per violare quel limite proprio dei *referendum* consultivi regionali, riferito all'esigenza di evitare «il rischio di influire negativamente sull'ordine costituzionale e politico dello Stato».

La ecc.ma Corte costituzionale in quella sede soggiunse che il procedimento di formazione delle leggi dello Stato, quale risulta fissato negli articoli 70 e ss. della Costituzione, viene a caratterizzarsi per una tipicità che non consente di introdurre, nella fase della iniziativa affidata al Consiglio regionale, elementi aggiuntivi non previsti dal testo costituzionale e suscettibili di aggravare, mediante forme di consultazione popolare, lo stesso procedimento.

Ciò anche in relazione allo stesso art. 138 della Costituzione che già prevede, al secondo comma, una partecipazione popolare al procedimento, nella forma del *referendum* confermativo, cui può essere chiamato, per il rilievo fondamentale degli interessi che entrano in gioco in sede di revisione costituzionale, solo il corpo elettorale nella sua unità nazionale.

Nel presentare il progetto di legge *de quo* la prima commissione consiliare non aveva ignorato la pronunzia dell'ecc.ma Corte del 1992, ma aveva cercato di liberarsene disinvoltamente osservando: «È di tutta evidenza che le affermazioni della Corte sembrano improntate più a ragioni di merito politico che di carattere giuridico-formale. In ogni caso la presente proposta, poiché non attiene ad una proposta di riforma generale dell'ordinamento delle regioni, ma attiene esclusivamente al rapporto (patto) tra regione Veneto e lo Stato non può essere giudicata sotto il profilo sostanziale come un aggravio dei procedimenti di riforma costituzionale».

Affermazione tanto più sorprendente perché conclude una relazione in cui, prendendo le mosse dal progetto della commissione bicamerale «per quanto riguarda la nuova forma di Stato» e con l'intento di «consolidare e ampliare questa prospettiva» cosi si individua la portata del progetto: «La novità della presente proposta rispetto alla precedente di legge regionale, del 1991, è proprio in relazione al mutamento delle situazioni e degli strumenti proposti.

Quella del 1991 era relativa ad una proposta generale che chiedeva di modificare la costituzione per dare una maggiore autonomia alle regioni; la presente proposta si riferisce esclusivamente alla regione Veneto.

Infatti, la strada che si intende percorrere muove dal presupposto che sia possibile per la regione Veneto, nell'ambito di un nuovo patto costituzionale, negoziare con lo Stato il proprio *status:* ruolo istituzionale, organizzazione, fuzioni, in una parola la propria originale soggettività.

Dunque si può ipotizzare un *foedus*, un patto destinato a durare perché coerente, con l'esigenza di consentire alle collettività locali di essere non solo strumenti dell'azione politica nazionale, ma centro di imputazione di doveri e diritti riferibile innanzitutto a chi vive ed opera in un dato territorio civile: il proprio.

Il nuovo statuto deve affrontare, sotto il profilo della politica istituzionale, il tema della centralità della regione in un nuovo modello di distribuzione dei poteri e delle funzioni della Repubblica, ulteriore e profondamente diverso da quello vigente e delineare un assetto «federale» della Repubblica, configurando lo statuto della regione quale «Carta costituzionale» nella quale sono enucleati gli stessi principi fondanti di un nuovo assetto ordinamentale della regione del Veneto.

Il punto di partenza non è più quello di fissare le competenze regionali in rapporto alle competenze statali, ma viceversa, capovolgendo la prospettiva tradizionale, di definire le funzioni statali in rapporto al riconoscimento della centralità delle funzioni regionali.

Espressione di tale percorso sono i principi fondamentali proposti per lo statuto in particolare quello per cui lo stesso statuto regionale che riconosce e definisce la regione «autonoma ... nel quadro dell'Unione europea e dell'ordinamento federale della Repubblica» e quello che afferma la piena e generale potestà legislativa della regione, circoscrivendo puntualmente le materie riservate allo Stato; sostanzialmente l'esemplificazione tradizionale: «spada, moneta, toga e bandiera».

Ci scusiamo con la Corte di avere trascritto così larga parte della richiamata relazione (che ha, naturalmente, ulteriori passaggi su singoli punti): ma difficilmente si sarebbe potuta costruire una argomentazione critica, — a sostegno del ricorso — più rigorosa di quanto non risulti (*ex ore tuo*...) dalle affermazioni della regione appena riportate!

Dopodiché non può certo giovare alla regione — per escludere «la ritenuta analogia al (diverso) caso trattato dalla sentenza n. 470/1992» — l'affermazione, contenuta nella relazione con cui si è presentato a riapprovazione il medesimo, secondo cui «Il Governo, a torto, ritiene le due fattispecie del tutto analoghe, senza considerare che nel caso in esame l'interesse che entra in gioco non è quello diretto ad una generale modifica della parte seconda della Costituzione, ma invece quello volto solo ed esclusivamente alla definizione di un particolare livello di autonomia per la regione Veneto, attraverso un nuovo statuto da approvarsi con legge costituzionale; cosicché il *referendum* consultivo regionale viene necessariamente a coinvolgere, stante la sua funzione propedeutica all'esercizio dell'iniziativa legislativa regionale, esclusivamente la collettività territoriale veneta».

Certamente vi è una differenza tra i due testi di proposta di legge costituzionale del 1991 e del 1998 — ora sottoposto all'esame della Corte — ma non nel senso in cui il Consiglio regionale cerca ora di delinearla.

Il Consiglio regionale infatti ha cercato di minimizzare la portata dell'attuale proposta evitando nel testo (ma non nella relazione!) le espressioni più enfatiche e altisonanti del precedente: ma tale accorgimento ha solo una portata nominalistica, perché — con formulazione più *soft* — la regione ha sostanzialmente accentuato la portata preminente — nel quadro complessivo dell'ordinamento dei poteri regionali.

Non basta quindi il tentativo di notomizzare il procedimento di revisione costituzionale — che la regione Veneto vuole avviare ed in cui il *referendum de quo* si inserisce — attraverso una serie di «distinguo» tra i procedimenti regionali e statuali e le rispettive fasi: tentativo meritevole di apprezzamento come esercitazione casistica ma che non può eludere il fondamentale criterio di interpretazione giuridica — tanto più rigoroso quanto più riguarda i principi fondamentali dell'ordinamento — di ricondurre ad unità tutti gli elementi che «cospirano» verso un risultato unitario (che, nella specie, investe lo stesso asse portante della Costituzione della Repubblica).

Dire, quindi, che la Corte — nel 1992 — si era inspirata «più a ragioni di merito politico» che di carattere «giuridico-formale» equivale negare alla Corte il potere di valutare il rispetto dei principi fondamentali, di cui è, ed *in primis* — il massimo presidio.

Non passeremo quindi ad esaminare analiticamente le singole previsioni della proposta: ognuna di esse conferma — in modo trasparente ed univoco — che quelle blandamente definite all'inizio come «forme e condizioni particolari di autonomia» della regione Veneto — sono attribuzioni che investono tutti i temi nodali del rapporto tra Stato e regioni (tutte le regioni) all'interno della Repubblica: e non possono riguardare «esclusivamente la regione Veneto» fino a che esiste un ordinamento unitario in cui le modificazioni essenziali attinenti ad ogni ordinamento particolare si riflettono sugli altri analoghi ed ovviamente sull'ordinamento generale.

Cosicché la proposta di legge regionale in esame — diretta ad indire un *referendum* consultivo della (sola) popolazione veneta in materia fondamentale di revisione costituzionale — è in contrasto non solo con l'art. 47 dello statuto della regione Veneto e gli artt. 1, 3, 5, 70, 71, 121, 123, 138 Cost., ma pone in discussione gli stessi artt. 1, 3, 5 della Costituzione stessa.

Il che induce a ritenere che tutti gli argomenti a suo tempo sottoposti all'esame della Corte ecc.ma — su ben diversi presupposti e condizioni, come la stessa regione afferma ora solennemente — richiedono di essere ripresi *funditus* in esame a salvaguardia — nell'ottica non solo della costituzione formale ma anche di quella materiale, dell'unità dell'ordinamento e della volontà politica generale di tutti i cittadini della Repubblica.

P. Q. M.

Per quanto precede, si chiede di dichiarare la illegittimità costituzionale dell'intera delibera regionale impugnata.

Si produrranno il testo della delibera legislativa e la delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 26 ottobre 1998

Il vice avvocato generale dello Stato: Plinio SACCHETTO

98C1278

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 novembre 1998
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Cambio e valuta - Moneta - Regione Toscana - Norme per l'adeguamento regionale all'introduzione dell'euro - Contrasto con la legislazione nazionale disciplinante l'introduzione all'euro, di cui alla legge n. 433/1997 e al d.lgs. n. 213/1998 - Lamentata invasione della competenza statale in materia di politica monetaria.

(Legge regione Toscana 27 ottobre 1998, n. 62).

(Cost., art. 117).

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

Contro il Presidente dell Giunta della regione Toscana per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della regione Toscana n. 62/1998, riapprovata il 27 ottobre 1998, contenente «norme per l'adeguamento dell'ordinamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro», per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

1. — Nella seduta del 15 settembre 1998 il Consiglio regionale della regione Toscana ha approvato la legge regionale n. 62/1998, contenente «norme per l'adeguamento regionale toscano all'introduzione dell'Euro». La legge nell'art. 1 individua il proprio oggetto e ne precisa l'ambito di applicazione, asserendo di porsi in armonia con i principi posti a livello nazionale. L'art. 2 tratta dei rapporti documentali, prescrivendo la doppia indicazione degli importi in lire ed euro per tutto il periodo transitorio, a partire dal 1° gennaio 1999 negli atti regionali e a partire da una data successiva, da stabilirsi con atto regionale, per gli atti degli altri soggetti. Nell'art. 3 si prevede che sia assicurato il conteggio in euro per tutto il periodo transitorio di ogni pagamento o versamento che non sia in contanti. Con l'art. 4 si istituisce un Comitato regionale per l'Euro, che ha finalità di sovraintendere alla risoluzione delle problematiche in materia. L'art. 5 detta norme di copertura della spesa.

Il Governo della Repubblica ha rinviato la legge al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, osservando che la legge nel suo complesso, e in particolare in alcune specifiche disposizioni, disciplinando una materia (la politica monetaria) riservata alla competenza dello Stato, contrasta con l'art. 117 della Costituzione.

Il Consiglio regionale nella seduta del 27 ottobre 1998 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa, precisando che non v'è stata alcuna invadenza di materia riservata, essendosi la regione limitata a dare disposizioni di attuazione. Il testo riapprovato è stato comunicato al Governo il 2 novembre 1998.

2. — Con la legge in questione la regione intenderebbe creare un adeguato fondamento normativo nel proprio territorio per favorire un ordinato e trasparente passaggio dalla lira all'Euro, senza però tener conto che la specifica materia (politica monetaria) esula dalla competenza regionale.

Come è noto l'introduzione dell'Euro pone a tutti i Paesi coinvolti l'adozione di una serie di misure, in attuazione delle relative disposizioni comunitarie, per affrontare efficacemente i numerosi problemi che tale introduzione pone fin dall'inizio del periodo transitorio di coesistenza della moneta scritturale Euro con la moneta fisica lira fissato nell'ormai prossimo 1° gennaio 1999.

In tale periodo, secondo le scelte fatte a livello nazionale, — e tradottesi prima nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1997 (in *G.U.* 5 luglio 1997, n. 155), poi consolidatesi a livello normativo con la legge 17 dicembre 1997, n. 433, contenente «delega al Governo per l'introduzione dell'Euro» ed infine sviluppatesi nel più recente d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213 —, le pubbliche amministrazioni devono assumere un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro.

Peraltro la regione non tiene conto che la predetta normativa nazionale, nel dettare le procedure e gli adeguamenti necessari nelle varie realtà nazionali, regionali e locali, prevede che tali aspetti siano definiti nell'ambito di piani e/o programmi operativi predisposti dalle singole amministrazioni da inviare al Comitato Euro, istituito a livello nazionale. Più precisamente il punto 3 dalla parte II (piano di attuazione) della direttiva sopra menzionata prevede che le regioni approvino il piano, sulla base dei criteri indicati nel quadro di riferimento nazionale, lo inviino al Comitato Euro e che quest'ultimo ne verifichi la coerenza e l'attuazione (a tale adempimento la regione ha provveduto redigendo un Piano regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 27 luglio 1998 e trasmesso al Comitato nazionale Euro con nota del 26 ottobre 1998).

Pertanto il provvedimento di cui trattasi è illegittimo in quanto interferisce in materia riservata alla competenza dello Stato, non potendosi certo circoscrivere la competenza statale — come sembra voler sostenere la regione (nella sua relazione a sostegno della riapprovazione della legge) — «alla fissazione dei cambi, all'integrazione dei mercati finanziari, alla liberalizzazione dei movimenti di capitale, alla creazione di un istituto monetario», mentre è evidente invece che ben fa parte della politica monetaria la disciplina del nuovo sistema monetario anche nella sua fase di passaggio dal vecchio sistema. Non può, quindi, sostenersi che la legge regionale detta disposizioni riconducibili solo all'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, imponendo ad essi di adeguarsi al nuovo sistema, posto che un tale obbligo discende direttamente dalla normativa statale, la cui attuazione dovrà essere assicurata anche dalla regione, non certo con una normativa integrativa quanto attraverso la realizzazione dei programmi operativi portati nei piani regionali sopra ricordati.

Né può avere rilevanza il fatto che la legge regionale non contenga disposizioni contrarie a quelle della legislazione statale: in ogni caso la regione non può legiferare, neanche in modo puramente ripetitivo, in materia in cui non ha competenza.

Tali osservazioni riguardano la legge nel suo complesso, esaurendo essa il suo contenuto in disposizioni che intendono regolare il passaggio dal sistema monetario vigente a quello nuovo dell'Euro. E tali rilievi di carattere generale assorbono particolari profili di illegittimità costituzionale che pur sono stati manifestati in relazione a singole norme, quali quelli relativi all'art. 2, n. 2 dell'articolato, che sembra restringere il periodo transitorio (dal 1° gennaio 1999 a data posteriore), rispetto ai quali la regione si è limitata a replicare che nessun restringimento v'è stato, riguardando la limitazione temporale un «obbligo» non scaturente dalla legislazione nazionale (obbligo però che, proprio perché innovativo, non potrebbe essere imposto dalla legislazione regionale).

3. — Poiché, dunque, l'intero testo normativo regionale è invasivo della competenza statale, il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della regione Toscana indicata in epigrafe.

Saranno depositati: il testo originario e quello riapprovato della legge impugnata, con relativa comunicazione, il provvedimento di rinvio e la delibera 13 novembre 1998 del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 14 novembre 1998

L'avvocato dello Stato: FIUMARA

98C1324

N. **44**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 25 novembre 1998
(della provincia autonoma di Trento)

Imposte e tasse in genere - Istituzione di una addizionale comunale all'I.RP.E.F. - Disciplina transitoria - Prevista ripartizione, a cura del Ministero dell'interno dei proventi, fra i comuni, in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi - Conseguente sottrazione della quota di nove decimi spettante alla provincia autonoma di Trento sui tributi erariali, senza una contestuale attribuzione ai comuni della provincia stessa dei proventi dell'addizionale, o direttamente o tramite la gestione provinciale - Lesione della competenza spettante alla provincia in materia di finanza locale - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale.

(D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 2, comma 2).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 16, 75, lett. *g)*, 80, 81, titolo VI).

Ricorso per la provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 12336 del 10 novembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale dell'11 novembre 1998 (rep. il 22570) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2 del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1998, per violazione:

della competenza provinciale in materia di finanza locale sancita dagli artt. 80 e 81, nonché dell'art. 16 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, e in particolare di quelle di cui al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268;

dell'autonomia finanziaria provinciale, così come assicurata dal titolo VI dello statuto speciale, ed in particolare dell'art. 75 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come mod. dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e dalle norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1992; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

Il d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istituisce, come dice la sua stessa intitolazione, una addizionale comunale all'Irpef, composta di una parte fissa (o aliquota base, secondo l'espressione dell'art. 40, comma 13, lett. *b)* della legge di delega n. 449 del 1997) determinata in sede centrale e di una parte variabile determinata dal singolo comune.

La quota fissa o aliquota base — dimensionata in modo da coprire per l'anno di prima applicazione «gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» secondo la disposizione della legge delega ora citata — è in realtà una addizionale solo in senso tecnico, dato che in senso sostanziale viene assicurata l'invarianza del carico fiscale per il contribuente, «ricavando» l'addizionale all'interno delle vigenti aliquote Irpef. Così il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire «l'aliquota dell'addizionale da applicare», con contestuale conseguente «riduzione delle aliquote di cui all'art. 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi» (art. 1, comma 2).

In altre parole, una parte della attuale aliquota Irpef, determinata in concreto annualmente dal Ministro delle finanze entro il 15 dicembre, cessa di essere dovuta dal contribuente a titolo di aliquota principale e diventa addizionale comunale, essendo destinata — come precisa il comma 6 dello stesso articolo — «al comune nel quale il contribuente ha il domicillo fiscale».

La parte variabile della addizionale è disciplinata poi dal comma 3 dello stesso art. 1, come una effettiva addizionale comunale, cioè come un qualcosa che secondo scelte locali si aggiunge a quello che è il carico Irpef come determinato dalla legge per tutti i soggetti intetessati.

Il mutamento di titolo di riscossione e di natura giuridica che dà vita alla quota fissa della addizionale si ripercuote negativamente — è opportuno rilevarlo subito — sulla finanza provinciale. È ben noto, infatti, che ai sensi dell'art. 75, lettera *g)*, dello statuto di autonomia competono alla provincia i nove decimi di tutte le entrate tributarie erariali diverse da quelle inidicate nelle precedenti lettere da *a)* ad *f)*, e dunque anche i nove decimi dell'Irpef.

Tuttavia, la provincia autonoma di Trento non ritiene che tale frasformazione di parte dell'Irpef in addizionale comunale sia di per sè lesiva della propria autonomia finanziaria, ed il presente ricorso non è dunque diretto a contestare tale trasformazione.

Infatti la trasformazione di tale parte in tributo locale appare mantenersi nell'ambito di un legittimo esercizio delle competenze statali, anche considerando che secondo l'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 268 del 1992, la compentenza provinciale in materia di finanza locale «non comprende la materia dei tributi locali»; pur se sarebbe stato desiderabile — e forse anche dovuto a titolo di leale collaborazione — che la stessa provincia fosse coinvolta nella determinazione da parte del Ministro delle finanze della dimensione di una aliquota che determina un riflesso profondo nella propria finanza, ed un riflesso non meno profondo nella propria competenza in materia di finanza locale: essendo evidente il collegamento di questa con le entrate tributarie dirette dei comuni.

In ogni modo le determinazioni dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998 non costituiscono qui oggetto dell'impugnazione, che non riguarda dunque il funzionamento a regime del nuovo sistema di addizionali locali in relazione all'Irpef. L'impugnazione si riferisce invece al funzionamento del sistema in regime transitorio nella seconda fase, quale definita dall'art. 2, comma 2.

In effetti anche il regime transitorio consta di due diverse fasi temporali. La prima è destinata a durare sino alla concreta istituzione da parte del Ministro delle finanze della addizionale comunale. In tale fase, il comma 1 dell'art. 2 dispone che «il finanziamento dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Ora, poiché per quanto riguarda i comuni del trentino un trasferimento dei compiti direttamente ai sensi della legge n. 59 del 1997 — senza interposizione di normativa provinciale — è ipotizzabile soltanto nelle materie diverse da quelle di competenza provinciale, è da ritenere che i trasferimenti provvisori aggiuntivi ad essi destinati saranno minimali o addirittura nulli. Ciò tuttavia non coinvolge in alcun modo la finanza provinciale (la quale si traduce poi anche, conviene ricordarlo, in finanza locale): non essendo ancora operata la trasformazione dell'aliquota Irpef in tributo locale, la provincia continuerà a percepire i nove decimi di propria spettanza sull'intero tributo, e ad utilizzarli per le proprie funzioni e per quelle comunali secondo il riparto di compiti via via operato.

Il comma 2, oggetto della presente impugnazione, è destinato invece a disciplinare una ulteriore situazione transitoria successiva alla concreta istituzione dell'addizionale comunale, una situazione che durerà assai più della precedente.

Prevede infatti tale comma 2, che «sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'art. 48, comma 11, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» (e dunque in potenza per circa dieci anni), i «proventi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1, comma 2» vengano «ripartiti fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1».

È evidente che la previsione del comma 2 — in quanto applicata nei termini esposti — si riflette in una drastica riduzione delle risorse a disposizione nella provincia sia della finanza locale che della finanza provinciale, anziché in un incremento delle risorse comunali.

Da un lato la qualificazione di parte della attuale aliquota Irpef come addizionale comunale comporta la corrispondente riduzione della base Irpef sulla quale computare i nove decimi di spettanza provinciale (e dunque la secca perdita dei nove decimi della quota trasformata in addizionale comunale); ma d'altra parte nella realtà il gettito di tale addizionale comunale istituita ai sensi dell'art. 1 non risulterebbe — se non eventualmente in minima parte — destinato ai comuni trentini, ma verrebbe redistribuito tra i rimanenti comuni italiani secondo i parametri di cui al precedente comma.

Ne risulterebbe dunque che il sistema provincia di Trento — comuni trentini dovrebbe continuare a svolgere le medesime funzioni che già svolgeva (e quelle ulteriori che al di fuori delle materie provinciali fossero attribuite direttamente ai comuni) con risorse paradossalmente diminuite, a causa della qualificazione come tributo locale di parte della aliquota Irpef; e ne risulterebbe inoltre che anche la quota eventualmente spettante ai comuni trentini dovrebbe essere destinata ad essi dal Ministero dell'interno, secondo criteri e parametri stabiliti in sede centrale.

La provincia autonoma di Trento ritiene che il legislatore del decreto legislativo n. 360, in realtà non abbia voluto tale conseguenza (la quale tuttavia non appare agevolmente eliminabile in sede interpretativa), e che esso, impegnato nel difficile sforzo di elaborazione di regole di transizione per condurre a regime in termini equi il nuovo sistema al livello nazionale, non si sia accorto del problema di coordinamento — o piuttosto del radicale scoordinamento — che così si creava con le competenze delle province autonome sia quanto alla finanza propria che quanto alla finanza locale.

Poiché il risultato negativo sopra illustrato non pare corrispondere ad un disegno di sottrazione di risorse alla comunità trentina, ma ad un semplice difetto di percezione delle conseguenze delle nuove disposizioni sulla finanza nella provincia di Trento, la provincia ricorrente ritiene che alla situazione creatasi si potrà e vorrà porre rimedio in sede legislativa, anche attraverso un emendamento che essa ha già proposto all'attenzione del Governo (all. 3), o con diversa soluzione.

Tuttavia, per tuziorismo e per il caso in cui tale rimedio non fosse posto, la provincia ricorrente è costretta ed impugna la disposizione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 360 del 1998 siccome illegittimamente lesiva della sua autonomia finanziaria e delle sue competenze in materia di finanza locale.

Infatti, come sopra esposto, il decreto legislativo n. 360 del 1998 opera non già una riduzione in assoluto delle aliquote Irpef, ma semplicemente la trasformazione di una parte della aliquota in addizionale comunale. Solo in

quanto addizionale comunale, cioè in quanto tributo locale, il tributo cessa di essere un tributo erariale, e corrispondentemente viene meno il diritto della provincia ai nove decimi di esso, altrimenti sancito dall'art. 75, lett. *g)*, dello statuto di autonomia.

Risulta tuttavia immediatamente evidente che in nessun modo può parlarsi addizionale comunale e di tributo locale, se i relativi proventi, anziché essere destinati ai comuni di domicilio fiscale di coloro che corrispondono il tributo, rimangono invece nella disponibilità dello Stato, che li utiliza in favore di comuni diversi da quelli di origine del tributo, mentre i comuni di origine del tributo ne rimarrebbero in pratica del tutto o in larghissima misura esclusi.

Sotto questo profilo, l'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo appare illegittimo in quanto:

in primo luogo dopo avere «distratto» i nove decimi della quota Irpef dalla finanza provinciale per «attrarre» l'intera quota alla locale, sottrae in realtà tali somme alle comunità locali trentine per destinarle ai rimanenti comuni, con uno sviamento che comporta l'arbitraria riduzione delle risorse disponibili per la comunità trentina, quali risultano dalle regole sulla finanza provinciale e dalla competenza provinciale in materia di finanza locale;

in secondo luogo in quanto, anche ammesso che una quota parte delle risorse derivanti dalla addizionale comunale relativa ai comuni trentini possa essere effettivamente destinata ad essi in applicazione dell'art. 2, comma 2, tale disposizione fa comunque dipendere la finanza locale da assegnazioni ministeriali e da criteri stabiliti in sede nazionale, in aperta violazione della esclusiva compentenza provinciale in materia di finanza locale.

In questi termini, la ricorrente provincia chiede a codesta ecc.ma Corte costituzionale una pronuncia che corrispondentemente sancisca, attraverso corrispondenti dichiarazioni di illegittimità costituzionale:

che la sottrazione di risorse alla finanza provinciale derivante dalla trasformazione di una parte della aliquota Irpef in addizionale comunale può essere accettata come legittima in quanto si tratti effettivamente di un tributo locale, destinato ai comuni della provincia;

che conseguentemente, non opera nella provincia di Trento la seconda fase transitoria, e che dunque una volta istituita l'addizionale comunale essa spetti ai singoli comuni della provincia secondo le regole a regime dell'art. 1 del decreto legislativo n. 360;

che in subordine, ove ci debba essere anche per i comuni trentini una fase transitoria corrispondente a quella disciplinata per gli altri comuni italiani dall'art. 2, comma 2, che ciò non può costituire ragione per la sottrazione delle risorse derivanti dall'addizionale alla comunità trentina a favore dei rimanenti comuni, risorse contestualmente sottratte alla provincia dal venir meno della corrispondete quota Irpef;

che dunque in tale caso si debba dare separata evidenza alle risorse spettanti ai comuni trentini, e che la loro gestione e il loro governo debbano spettare alla provincia autonoma di Trento nell'ambito della sua competenza in materia di finanza locale.

Al di fuori di tali condizioni, infatti, l'asserita trasformazione di quota parte della aliquota Irpef in addizionale comunale si rivelerebbe null'altro che una apparenza, la quale al di là — come si ritiene — delle intenzioni svierebbe senza alcuna ragione e fondamento parte delle risorse locali ad altre comunità: e dunque, nella sostanza dovrebbe dirsi che non si è di fronte ad altro che al mantenimento sotto alterato nome di un tributo erariale.

Ma se tale fosse la realtà, allora il semplice mutamento di denominazione (se non vi corrispondesse anche una effettiva destinazione locale del tributo) non potrebbe certo essere ragione per il venire meno del diritto della provincia autonoma alla riscossione dei nove decimi ad essa spettante sui tributi erariali.

Tale ipotesi interpretativa è tuttavia qui prospettata in estremo subordine.

Tutto ciò premesso;

P. Q. M.

La ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa, chiede:

voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 360 del 1998 in quanto essa, in violazione delle regole statutarie sulla finanza provinciale e della competenza statutaria della provincia in materia di finanza locale, prevede anche in relazione alla addizionale spettante ai comuni della provincia di Trento in sostituzione del gettito dei nove decimi spettante

alla provincia sulla corrispondente quota dell'Irpef, una fase transitoria nella quale i proventi dell'addizionale stessa, anziché essere destinati ai comuni della provincia direttamente o per il tramite del ruolo di governo della finanza locale spettante alla provincia stessa, sono invece commassati in un fondo di ambito nazionale gestito in sede ministeriale e distribuito ai comuni secondo regole nazionali, che in pratica escludono i comuni dalla percezione del reddito loro spettante.

Padova-Roma, addì 14 novembre 1998

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

98C1325

N. 45

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 dicembre 1998
(della provincia autonoma di Trento)

Strade - Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica - Piste ciclabili - Caratteristiche tecniche - Determinazione mediante regolamento, da emanarsi con decreto del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dei trasporti - Lesione della competenza legislativa e amministrativa provinciale in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, lavori pubblici e comunicazioni di interesse provinciale.

(Legge 23 ottobre 1998, n. 366, art. 7).

(Statuto regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 5, 6, 17, 18 e 16, comma 1; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 19).

Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale *pro-tempore* dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 13041 del 20 novembre 1998 (all. 1), rappresentata e difesa — come da procura speciale del novembre 1998 (n. 22609 di rep.) rogata dai dott. Tommaso Sussarellu in qualità di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) — dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1998, n. 366, norme per il finanziamento della mobilità ciclistica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1998, per violazione dell'art. 8, nn. 5), 6), 17) e 18), nonché dell'art. 16 dello statuto; per i profili e nei modi di seguito illustrati.

FATTO E DIRITTO

La provincia autonoma di Trento dispone, ai sensi dell'art. 8, nn. 5), 6), 17) e 18) dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione, di potestà legislativa primaria in materia di urbanistica, di tutela del paesaggio, di lavori pubblici di interesse provinciale e di comunicazioni di interesse provinciale. Essa dispone inoltre, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, delle correlate potestà amministrative.

Nell'esercizio di tali potestà la provincia ha tra l'altro disciplinato le modalità di progettazione e di realizzazione dei percorsi ciclabili e ciclopedonali, con la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49. La disciplina riguarda sia gli aspetti progettuali, finanziari ed operativi, sia le caratteristiche tecniche delle piste. In particolare, l'art. 3, comma 1, dispone che «le caratteristiche tecniche dei percorsi ciclabili e ciclopedonali nonché i criteri generali di utilizzo saranno stabiliti dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione».

In applicazione della citata legge provinciale e, per quanto qui interessa, dell'art. 3, la provincia autonoma di Trento predisponeva il Piano generale dei percorsi ciclabili e ciclopedonali di interesse provinciale (all. 3). In tale piano (i cui elaborati occupano un complesso di 141 pagine) sono in primo luogo indicate (Parte I, pagg. 15-50) le direttive tecniche relative alle sezioni, alle barriere di protezione, ai raggi di curvatura, alle pendenze (longitudinali e trasversali), ai sottopassi, sovrapassi e passerelle, agli incroci ed attraversamenti, alla segnaletica, alla illuminazione, alla pavimentazione, alle infrastrutture ciclabili nonché infine alla manutenzione.

Quanto al contenuto, le Direttive tecniche sono elaborate tenendo conto «di analoghi studi ed esperienze realizzate in Italia e soprattutto all'estero, in Paesi quali la Germania e l'Olanda, dove da anni il trasporto su bicicletta è una pratica diffusissima e costituisce una reale alternativa agli spostamenti motorizzati» (p. 15 Piano).

Contestualmente venivano individuati i 12 percorsi relativi alle piste delle diverse valli e zone di cui si compone il territorio Trentino, ed i relativi presunti costi di costruzione. Ed accanto a ciò venivano determinate per i diversi percorsi (parte IV del Piano, pp. 99-111) le caratteristiche concrete della pista quanto alle sezioni tipo e particolari costruttivi.

Tale Piano, dopo avere riportato il parere favorevole del gruppo di lavoro per l'attuazione del progetto «vivibilità aree urbane» nella riunione del 5 gennaio 1994, veniva approvato dalla giunta provinciale con deliberazione del 4 febbraio 1994, n. 902 (all. 4). Tale disciplina costituisce oggi la normativa vigente nel Trentino in materia di piste ciclabili, e sulla sua base sono stati realizzati con piena soddisfazione numerosi percorsi o tratti di percorso.

Nella materia, così disciplinata fin dal 1988 nella provincia autonoma di Trento, interviene ora la legge statale 1998, n. 366, Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica.

Sul piano generale, si tratta di una legge di stampo incomprensibilmente centralistico, che istituisce, in una materia palesemente regionale quale quella dei lavori pubblici — senza che si possa dire, crediamo, che esistono piste ciclabili di interesse nazionale, e dopo che tante volte lo stesso legislatore ha promesso l'eliminazione dei fondi settoriali — nulla di meno che un fondo nazionale per il finanziamento degli interventi a favore della mobilità ciclistica (art. 3), al cui finanziamento «concorrono» il Ministero dei lavori pubblici ed il Dipartimento per le aree urbane con «proprie risorse» (art. 4, comma 2).

Tale fondo ogni anno è ripartito dal Ministro dei trasporti e della navigazione (non senza il concerto del Ministro dei lavori pubblici) tra le regioni (art. 4, comma 1), le quali a loro volta hanno dalla legge il compito di «redigere i piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati» (art. 2, comma 1); e ciò «entro sei mesi» e «sulla base dei progetti presentati dai comuni, limitatamente alla viabilità comunale, e dalle province, con riguardo alla viabilità provinciale e al collegamento fra centri appartenenti a diversi comuni» (art. 2, comma 1, secondo periodo).

Le regioni sono chiamate all'approvazione tali piani «contestualmente disponendo in merito alla ripartizione tra gli enti locali delle risorse del fondo di cui all'art. 3» (art. 1, comma 2): il che non sarà facile per nulla, dal momento che la stessa ripartizione del fondo tra le regioni dovrebbe essere elaborata anche «sulla base dei piani regionali di riparto per la mobilità ciclistica di cui all'art. 2 approvati» (*sic* testualmente l'art. 4, comma 1, e lett. *a)*. Sicché non si intende bene come possano le regioni ripartire tra i comuni un fondo di cui ancora non possono conoscere l'ammontare.

Segue la definizione analitica degli interventi ammessi a contributo, nelle lettere da *a)* ad *l)* dell'art. 6.

Si tratta di un intervento legislativo ad avviso della provincia ispirato a criteri istituzionali del tutto difformi da quelli che regolano il riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni, oltre che dai criteri ispiratori della pure coeva legislazione, espressi nella legge n. 59 del 1997 ed attuati con il decreto legislativo n. 112 del 1998.

L'intervento è organizzato sulla base di un finanziamento centrale settoriale finanziato da strutture centrali con «risorse proprie», con il ruolo regionale ridotto a quello di un ente approvatore di piani di riparto dei fondi in favore dei comuni e delle province.

Tuttavia, la provincia autonoma di Trento ritiene di non avere interesse alla generale impugnazione del sistema istituzionale così descritto, in quanto essa è di fronte ad esso tutelata dalle proprie norme statutarie e di attuazione, ed in particolare nel caso specifico, dalla disposizione dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria): ai sensi del quale «i finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore»; essendo poi precisato (comma 3) che «per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto».

In questi termini, le disposizioni della legge qui in questione, per quanto criticabili possano apparire sotto un profilo generale, si traducono per la provincia autonoma di Trento in un finanziamento aggiuntivo dello specifico settore, non accompagnato da ulteriori vincoli: un finanziamento dunque del quale la provincia non ha affatto ragione di lamentarsi.

Viene tuttavia qui in contestazione il seguente art. 7 della legge, verso il quale la presente impugnazione è rivolta.

Ai sensi di tale disposizione il Ministro dei lavori pubblici (che stavolta ha il ruolo principale, risultando invece il Ministro dei trasporti nel ruolo di concertato) è incaricato dell'emanazione di «un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili».

Ora, come sopra ricordato, la provincia autonoma di Trento ha già compiutamente disciplinato, nell'ambito della propria legislazione e dei propri poteri amministrativi, le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili della provincia, tenendo conto delle più avanzate esperienze in materia, ed ovviamente anche. della particolare conformità orografica e delle peculiarità del territorio provinciale.

Un potere ministeriale di definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili difetta di qualunque possibile fondamento in interessi nazionali definiti a anche semplicemente immaginabili, e costituisce una pura e semplice sovrapposizione alla competenza provinciale riconosciuta dallo statuto e già esercitata.

Inoltre, la stessa forma regolamentare prevista per tale potere costituisce ulteriore invasione della potestà normativa ed amministrativa provinciale, in violazione palese del principio più volte ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale secondo la quale al regolamento statale — a maggiore ragione a quello semplicemente ministeriale — non può essere riconosciuto il compito e l'autorità di porre vincoli alle regioni nelle materie di loro competenza.

È palese d'altronde che in relazione alla provincia autonoma di Trento lo Stato non ha competenza alcuna in materia di piste ciclabili, come risulta in particolare dall'art. 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (ove sono indicate le opere pubbliche che rimangono di competenza statale quali le autostrade, le strade statali, le ferrovie, ecc., senza ovviamente minimamente accennare alle piste ciclabili!)

Se vi fosse bisogno di indicazioni uniformi — il che non risulta — la sola forma appropriata potrebbe essere quella dell'atto di indirizzo, da assumersi secondo le procedure e le garanzie tipiche di tale funzione, e lasciando comunque alle competenti autorità i necessari margini di flessibilità e di adattamento in relazione alle caratteristiche del proprio territorio.

Né può dedursi la competenza statale in materia dalla indicazione delle caratteristiche in questione come «tecniche». A parte il fatto che in nessun caso la competenza provinciale è esclusa dal carattere tecnico della normativa da emanarsi (come mostra la competenza della provincia alla regolamentazione anche dell'aspetto tecnico e dell'esercizio, ad esempio, dell'impianti a fune, riconosciuta dal d.P.R. n. 527 del 1987 in materia di trasporti), qui si tratta semplicemente della descrizione delle caratteristiche costruttive dell'opera di competenza provinciale.

La pretesa di disciplinare tali opere con una rigida disciplina ministeriale risulta dunque pienamente illegittima, in quanto comporta la sovrapposizione di prescrizioni ministeriali al sistema istituito dalla legge provinciale, in una materia essenzialmente influenzata dalle caratteristiche territoriali. Senza dire che, nel caso specifico, una simile sovrapposizione sarebbe fonte di confusione amministrativa, data la pacifica vigenza di norme provinciali pienamente soddisfacenti, in base alle quali le piste ciclabili sono state sinora realizzate, e potrebbe persino costituire — se dovessero essere fissati criteri costruttivi inidonei alle particolarità del territorio Trentino — un ostacolo ed una difficoltà in più per la realizzazione di un obbiettivo verso il quale la provincia autonoma è da tempo indirizzata.

Naturalmente, l'interesse della provincia autonoma di Trento all'impugnazione verrebbe meno ove si dovesse intendere che anche la disposizione dell'art. 7, come altre della legge n. 366, non abbia il senso di esercitare un vincolo assoluto sulla realizzazione delle piste ciclabili in quanto speciale tipo di opera pubblica viaria, ma debba essere seguita per la realizzazione delle piste nell'ambito dei piani e delle procedure di finanziamento previste dalla legge stessa.

In tale caso, infatti, l'autonomia della ricorrente provincia anche sotto tale profilo sarebbe comunque assicurata dall'art. 5 della legge n. 386 del 1989, nei termini sopra indicati.

La presente impugnazione è perciò proposta per l'ipotesi che tale non sia il senso dell'art. 7, e che esso invece intenda imporsi a tutti i soggetti realizzatori di piste ciclabili, ivi compresa la provincia stessa.

Per le ragioni esposte, la ricorrente provincia autonoma di Trento, come sopra rappresentata e difesa,

P. Q. M.

Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata dell'art. 7 della legge 23 ottobre 1998, n, 366, per violazione dell'autonomia normativa ed amministrativa provinciale.

Padova-Roma, addì 21 novembre 1998

Avv. prof. Giandomenico FALCON - avv. Luigi MANZI

98C1342

N. 46

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 dicembre 1998
(della regione siciliana)

Imposte e tasse in genere - Contributo straordinario per l'Europa - Restituzione, a ciascun contribuente, di un importo pari al 60% di quello effettivamente trattenuto o versato - Disciplina - Prevista compensazione con altri tributi che debbano essere versati o trattenuti - Mancata, contestuale attribuzione alla regione siciliana di somme corrispondenti ai mancati introiti per tributi alla regione medesima spettanti - Conseguente decurtazione del gettito tributario regionale - Lesione dell'automonia finanziaria della regione siciliana - Violazione dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese.

(D.-L. 2 novembre 1998, n. 378, artt. 1 e 4).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2; Cost., art. 81).

Ricorso della regione siciliana, in persona del Presidente *pro-tempore,* rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Liana Cordone, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 17 novembre 1998.

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore,* domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del d.-l. 2 novembre 1998, n. 378: «Restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 257, serie generale, del 3 novembre 1998.

FATTO

L'art. 1 del decreto-legge impugnato, rubricato «Restituzione del contributo staordinario per l'Europa», ha disposto, al comma 1, che «A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 60 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato».

Le modalità per provvedere a tale restituzione vengono dallo stesso articolo determinate a seconda della tipologia dei contribuenti, ma comunque prevedendo — con la sola eccezione, disciplinata al comma 6, in ordine ai contribuenti che non possono utilizzare in diminuizione l'ammontare del contributo straordinario di cui è disposta la restituzione, e per i quali è prevista la presentazione di una apposita istanza di rimborso — che essa sarà effettuata mediante compensazione con altri tributi dovuti.

Gli artt. 2 e 3 del decreto-legge n. 378/1998 contengono norme che non rilevano ai fini della presente censura, mentre l'art. 4, rubricato «Copertura finanziaria», dispone che «Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'art. 1, valutate in lire 3.000 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte delle economie di spesa recate dall'art. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il predetto d.-l. 2 novembre 1998, n. 378, si rileva lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa in quanto non prevede l'attribuzione alla regione siciliana delle somme corrispondenti a quanto, a seguito della prevista compensazione, non sarà introitato dalle casse regionali a titolo di tributi ad essa spettanti, e comporta quindi, in sostanza una compressione delle entrate tributarie della regione medesima al di fuori di ogni previsione normativa, e viene censurato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto della regione siciliana e del correlato art. 2 delle norme di attuazione in materia finanziaria approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, che concorre ad integrare il parametro di costituzionalità in qualità di norma interposta.

Ed invero, va preliminarmente considerato che dalle previsioni recate dall'art. 36, comma 1, dello statuto, e dall'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, emerge la regola generale secondo la quale, a parte talune eccezioni, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate.

Il decreto-legge impugnato — che anticipa quanto previsto dal disegno di legge, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» (collegato alla legge finanziaria 1999), in atto all'esame del Parlamento, e che, tenuto conto del fatto che le norme dallo stesso decreto-legge recate saranno riprodotte in una diversa e successiva disposizione, sostanzialmente identica nel nucleo precettivo essenziale, appare destinato a non essere convertito in legge, bensì abrogato pur nella salvezza degli effetti *medio-tempore* prodotti (cfr. art. 63-*ter* del disegno di legge C5267, nel testo approvato dalla Camera dei deputati) — non tiene invero conto di tale normativa e sottraendo alla regione, indebitamente ed illegittimamente, quote di gettito tributario alla stessa spettanti viola le sovraordinate norme statutarie e di attuazione.

Va infatti rilevato che le modalità di restituzione del contributo straordinario per l'Europa, delineate dall'art. 1 del decreto-legge n. 378/1998, mediante il sistema della compensazione del relativo importo con altri tributi dovuti, incidono, per quanto attiene ai tributi erariali riscossi nell'ambito della regione siciliana, su risorse di pertinenza della regione medesima.

Ed invero, in particolare, per i contribuenti titolari di partita IVA, il comma 2 dispone che la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, con i versamenti da eseguire a decorrere dal mese di gennaio 1999.

Per i lavoratori dipendenti e i pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante è riconosciuto, ai sensi del comma 3, dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno 1998 deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute, e le eventuali differenze possono essere regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1998, ovvero, in forza di apposita richiesta, per il tramite del medesimo sostituto d'imposta.

Per i lavoratori dipendenti e pensionati diversi da quelli del comma 3, l'importo, secondo quanto disposto dal comma 4, è ammesso in diminuizione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998, ovvero, a seguito di apposita circostanziata richiesta, per il tramite del sostituto d'imposta.

Infine, per tutti gli altri contribuenti, il comma 5 prevede che l'importo del contributo da restituire è ammesso in diminuizione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi relative al 1998.

La compensazione prevista, pertanto, è destinata ad operare con quanto dovuto a titolo di imposta sul valore aggiunto, o di imposta sul reddito delle persone fisiche, o di ulteriori imposte, tributi e contributi, sia che i relativi importi debbano essere versati, in acconto e/o a saldo, dai singoli contribuenti — unitariamente, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, o meno — sia che debba essere trattenuto, nei casi normativamente previsti, dal sostituto d'imposta.

Ora, considerato che il contributo di cui sopra, istituito ai sensi dei commi 194 e seguenti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato versato per intero all'erario dello Stato (e precisamente, secondo quanto disposto dal decreto 7 febbraio 1997 del Ministro delle finanze, al capo VI, capitolo 1051) — in quanto riservato all'erario, ai sensi dell'art. 3, comma 216, della stessa legge n. 662/1996, poiché finalizzato all'adeguamento dei conti pubblici ai parametri previsti dal Trattato di Maastricht — e viene oggi, di contro attraverso l'anzidetto sistema della compensazione, rimborsato anche con tributi di sicura pertinenza regionale *ex* art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria», si dà luogo ad una decurtazione del conseguente gettito e si pone, pertanto, a carico del bilancio regionale, l'onere del rimborso come sopra disposto.

Ed invero, considerato che la titolarità del contributo straordinario per l'Europa risulta intestata in via esclusiva allo Stato, ne consegue l'attribuzione al medesimo Ente di tutti gli adempimenti conseguenti alla percezione del relativo gettito; da ciò, in particolare, deriva — quale applicazione ed esplicitazione del principio generale che pone l'obbligo della restituzione in capo al soggetto che ha indebitamente percepito una qualsivoglia somma di denaro — che i rimborsi relativi al contributo in discorso, qualora siano state acquisite somme non dovute, ovvero, come nella fattispecie di che trattasi, le restituzioni conseguenti a nuove, cogenti, determinazioni normative, non possono che essere imputate al soggetto percettore, e cioè allo Stato.

Si osserva poi che nella forma di compensazione che viene in concreto a realizzarsi con entrate di spettanza della regione, viene a mancare la caratteristica fondamentale richiesta per tale figura di estinzione del rapporto obbligatorio, e cioè l'esistenza di un reciproco, ed inverso, rapporto di credito e debito tra due soggetti.

Nella specie, infatti, il contribuente è sì contemporaneamente debitore e creditore, ma debitore della regione — cui spetta la percezione del gettito del tributo in parte soggetto a compensazione (Irpef, Iva, ecc.) — e creditore dello Stato che ha in via esclusiva, attesa la riserva apposta in correlazione con la finalizzazione dello stesso, percepito il contributo straordinario per l'Europa.

Va ancora rilevato che la speciale autonomia riconosciuta alla regione siciliana in forma qualificata in forza dello statuto, esclude che lo Stato possa vincolarne o condizionarne le scelte al di là di norme di principio, bensì facendo venir meno, di fatto, i presupposti cui le competenti valutazioni programmatorie della spesa, politiche e di alta amministrazione, eminentemente discrezionali, risultano necessariamente ancorate.

Ed invero, è da osservare, in conformità a quanto rilevato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza 30 giugno 1988, n. 742, che l'autonomia finanziaria della regione «ha un indubbio carattere funzionale, nel senso che è destinata a soddisfare le esigenze di pubblico interesse nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge», e che il profilo essenziale di tale autonomia risulta «il potere di ripartire le risorse disponibili tra le diverse destinazioni».

Pertanto, la censurata alterazione delle entrate derivante dalla compensazione della prevista restituzione con cespiti di competenza regionale, riduce, nei fatti le potestà regionali, risolvendosi in una compressione delle scelte, e delle possibilità di spesa, ancorché effettuate a fronte del perseguimento di obiettivi necessari o addirittura necessitati.

Non è fuori luogo rilevare che la lamentata lesione delle attribuzioni della regione in materia finanziaria comporta, conseguentemente, anche una violazione dei principi recati dall'art. 81 della Costituzione, ed in particolare del principio generale dell'obbligo di copertura che codesta ecc.ma Corte (cfr., per tutte, sentenza 17 dicembre 1981, n. 189) «ha sempre ritenuto estendersi oltre il bilancio dello Stato persona in senso stretto».

Ed invero, codesta ecc.ma Corte ha ritenuto che il legislatore, «addossando ad enti rientranti nella cosidetta finanza pubblica allargata nuove e maggiori spese, è costituzionalmente tenuto ad indicare i mezzi con cui farvi fronte. Il collegamento finanziario tra tali enti e lo Stato è infatti tale da dar luogo ad un unico complesso, come lo stesso legislatore ha riconosciuto con l'art. 27, legge n. 462 del 1978, la quale ha prescritto che le leggi che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico di bilanci di enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* di cui all'art. 25 della citata legge del 1978, devono contenere la previsione dell'onere stesso nonché l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci annuali e pluriennali».

Di contro, il riportato art. 4 del decreto-legge n. 378 del 1998 si limita a prevedere la copertura finanziaria in ordine alla sola minore entrata riferita al bilancio statale, disattendendo e ledendo, pertanto, il principio sancito dall'art. 81 della Costituzione e riaffermato da codesta Corte costituzionale.

Con la normativa che si contesta, venendo di fatto ad intervenire su fondi regionali senza provvedere in alcun modo ad una idonea copertura delle minori entrate, si condiziona — indebitamente ed illegittimamente — la disponibilità, da parte della regione delle risorse finanziarie indispensabili per il concreto esercizio delle proprie potestà legislative ed amministrative, con una conseguente lesione anche di esse.

Non a caso la prevista riservabilità all'erario statale «delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime» (art. 2, d.P.R. n. 1074 del 1965), appare limitata — anche in conformità a quanto rilevato con costante giurisprudenza da codesta ecc.ma Corte (cfr., per tutte, sentenza 15 marzo 1972, n. 49) — alle entrate caratterizzate dal requisito indefettibile della novità dell'entrata, che può caratterizzare non solo le imposte di nuova istituzione, ma anche le entrate derivanti da un incremento dell'importo delle aliquote di imposta preesistenti.

La mancata espressa previsione di un trasferimento di somme in favore della regione siciliana, e a carico dello Stato, di un importo pari a quanto da restituire in via compensativa con tributi di spettanza della regione medesima, concreta — tenuto altresì conto dell'immediata entrata in vigore e della conseguente correlata immediata operatività del decreto-legge impugnato — una diretta diminuizione delle entrate tributarie regionali e quindi una altrettanto immediata lesione delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa, risolvendosi in una ingiustificata ed illegittima riduzione delle risorse disponibili da destinare all'assolvimento delle funzioni di competenza.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc.ma Corte costituzionale accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità costituzionale del decreto-legge impugnato, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 6 dello statuto della regione siciliana e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

Con riserva di ulteriori deduzioni;

Si deposita con il presente atto l'autorizzazione a ricorrere (copia conforme della deliberazione della Giunta regionale n. 437 del 17 novembre 1998).

Palermo, addì 27 novembre 1998

Avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - Avv. Liana CORDONE

98C1364

N. **47**

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 14 dicembre 1998
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)

Sanità pubblica - Regione Liguria - Istituzione del dipartimento regione di genetica - Composizione - Attribuzione di compiti concernenti il promuovimento di studi e ricerche aventi carattere scientifico - Istituzione di un comitato etico per l'emanazione di pareri obbligatori, in ordine a progetti di ricerca biomedica, di sperimentazione clinica e terapeutica - Mancata quantificazione degli oneri derivanti dalla normativa impugnata - Invasione della competenza riservata allo Stato in ordine all'attività di ricerca e di sperimentazione - Violazione dell'obbligo di copertura per nuove e maggiori spese.

(Legge regione Liguria 17 novembre 1998, artt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett. *j)*, 5, 6 e 7).

(Cost., artt. 117 e 81, quarto comma).

Ricorso per il Presidente del Consiglio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12, nei confronti della regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata dal consiglio regionale il 17 novembre 1998, comunicata al Commissario del Governo il 20 novembre 1998 relativa a «norme per l'istituzione ed il funzionamento del Dipartimento regionale di genetica».

Con delibera legislativa in epigrafe il consiglio regionale della Liguria ha ritenuto di riapprovare la legge regionale già deliberata il 28 ottobre 1997, nonostante il rinvio a nuovo esame allora disposto dal Governo della Repubblica con *telex* 20 novembre 1997.

La legge regionale di cui trattasi è stata riapprovata, nel medesimo testo, a maggioranza assoluta dai componenti del consiglio regionale (31 voti favorevoli su 45 consiglieri assegnati).

Ricorrono, pertanto, nella fattispecie, i presupposti dell'ipotesi di cui all'art. 127, ultimo comma della Costituzione, per la proposizione della questione di legittimità davanti alla ecc.ma Corte costituzionale, nei presupposti formali, ma anche in quelli sostanziali.

Infatti, in linea di

DIRITTO

1. — La delibera impugnata appare in contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione alle norme delle leggi statali di seguito indicate.

Ed invero gli arrt. 2, comma 1, 3, comma 1, lett. *j)* e 5, della delibera impugnata fanno riferimento a programmi di ricerca scientifica, a studi e ricerche, a pareri su progetti di ricerca biomedica, che esulano dalla specifica competenza regionale in materia.

L'attività di ricerca e sperimentazione è infatti attribuita espressamente alla competenza statale dall'art. 6, lett. *c)* della legge 23 dicembre 1998, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, nonché dall'art. 1, lett. *p)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e dall'art. 125 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, emesso in attuazione del capo I della predetta legge n. 59/1997.

Non è dubbio pertanto che la delibera impugnata ecceda la competenza della regione, onde la fondatezza della prospettata questione di legittimità ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

2. — La delibera impugnata appare inoltre in contrasto con l'art. 81 della Costituzione.

Ed invero gli artt. 6 (finanziamento regionale) e 7 (norma finanziaria) non contengono la quantificazione degli oneri consegnenti all'attuazione del provvedimento e, per di più, in quanto pongono a carico della «quota del fondo sanitario per le spese correnti» oneri derivanti da attività di rilievo non soltanto sanitario e svolte peraltro da organismo estraneo all'organizzazione sanitaria, dispongono in contrasto con il disposto di cui all'art. 12, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, giusta il quale le quote del Fondo sanitario di parte corrente «sono utilizzate esclusivamente per finanziare attività sanitarie».

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte in accoglimento del presente ricorso, dichiari l'illegittimità Costituzionale della delibera regionale impugnata;

Si produrranno il testo della delibera legislativa impugnata, del telex di rinvio e della delibera del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 27 novembre 1998

L'avvocato dello Stato: Felice PAGANO

98C1382

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F FLACCOVIO
Piazza V E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

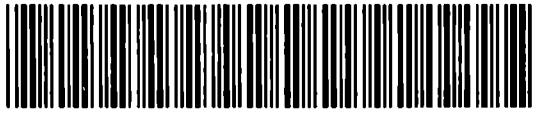

* 4 1 1 1 1 0 0 0 1 0 9 9 *

L. 4.500